

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza

del 19 gennaio 2004

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956<sup>1</sup> concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,

*decreta:*

## **Art. 1**

Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza del 4 settembre 2003 viene conferita l'obbligatorietà generale<sup>2</sup>.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> La dichiarazione di obbligatorietà generale è valida per tutta la Svizzera.

<sup>2</sup> Le disposizioni della Convenzione collettiva di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai sensi del capoverso 3 e 4 a tutti i datori di lavoro del settore dei servizi di sicurezza privati con almeno 20 lavoratori in totale (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e i loro lavoratori operativi, occupati nei seguenti campi:

- a. sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, servizio in centrali d'allarme, sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone e bagagli), trasporto valori (esclusa la gestione dei valori);
- b. servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), servizi circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico), gestione dei valori.

<sup>3</sup> Ai salariati occupati prevalentemente nei campi di cui al capoverso 2 lettera a si applicano tutte le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale. L'articolo 2 cifra 4 della CCL stabilisce quando sussiste il diritto all'occupazione salariata.

<sup>4</sup> Ai lavoratori assunti a salario orario o che sono occupati prevalentemente nei settori di cui al capoverso 2 lettera b si applica solo l'allegato 2 della CCL.

<sup>5</sup> Fanno eccezione i direttori e le direttrici, il personale amministrativo e non operativo.

<sup>1</sup> RS 221.215.311

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

**Art. 3**

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2004 e ha effetto sino al 31 dicembre 2008.

19 gennaio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz